COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

Registro Generale n. 8

DECRETO AREA TECNICA

N. 1 DEL 15-10-2026

Oggetto: Imposizione di servitù di gasdotto ed occupazione temporanea con determinazione urgente dell'indennità provvisoria in favore di Snam Rete Gas S.p.A. degli immobili ricadenti nel Comune di Serravalle di Chienti necessari alla realizzazione delle "Opere Connesse al Rifacimento del Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) di vari diametri - 75 bar e rimozione. Metanodotto Allacciamento al Comune di Serravalle di Chienti DN 100 (4") DP 75 Bar Tratto in Comune di Serravalle di Chienti (MC)

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di ottobre, il Maggi Samanta

DECRETA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che:

sulla base della struttura organizzativa ad oggi vigente nel Comune di Serravalle di Chienti i poteri e le funzioni dell'ufficio Espropriazioni sono state attribuite al all'Area Tecnica, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2026 adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

la sottoscritta Dott.ssa Samanta Maggi agisce legittimamente nel presente atto in forza del Decreto n. 9 del 30.10.2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica - Affidamento Incarico di Elevata Qualificazione.

VISTI:

l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante " *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";*

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità",* di seguito Testo Unico;

il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere n. 161 del 19 maggio 2026 con cui è stato approvato il progetto definitivo, dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità, accertata la conformità urbanistica ed imposto il vincolo preordinato all'esproprio **delle aree interessate alla realizzazione delle *"Opere Connesse al Rifacimento del Metanodotto Recanati-Foligno (Fraz. Colfiorito) di vari diametri - 75 bar",* indicate nell'elaborato *"Elenco dei proprietari dei terreni da asservire/occupare temporaneamente"*** per il Metanodotto "Allacciamento al Comune di Serravalle di Chienti DN 100 (4") DP 75 Bar" e la rimozione degli esistenti metanodotti**.**

Con istanza ENGCOS/CENOR/1205/GIO del 08.07.2026, acquisita in atti al prot. n. 0004562 del 09-07-2026, la società SNAM Rete Gas S.p.A., c.f. e P.Iva n. 10238291008, con sede legale in Milano, via Vezza d'Oglio, 6 ed Uffici in Ancona (AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" - Via Caduti del Lavoro, 40, ha chiesto a questa Amministrazione relativamente alle Opere Connesse al Rifacimento Metanodotto Recanati - Foligno (fraz. Colfiorito) di vari diametri - DP 75 bar - Allacciamento al Comune di Serravalle di Chienti DN 100 (4") DP 75 bar", ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico), per aree di terreni ubicati nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) indicate nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare allegato;

b) l'occupazione temporanea di aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano Particellare allegato, con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

Con nota ENGCOS/CENOR/1402/PIF del 11.08.2026, acquisita in atti al prot. n. 5525, del

14/08/2026, la società SNAM Rete Gas S.p.A., chiedeva l'annullamento e la sostituzione del Piano Particellare grafico descrittivo allegato all'istanza di cui sopra con altro Piano Particellare con le medesime caratteristiche grafiche;

la SNAM RETE GAS S.p.A., secondo il combinato disposto del comma 7 dell'art. 52 quater e del comma 1 dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 ha provveduto a eseguire la pubblicazione del citato Decreto Regionale di A.U. sui seguenti strumenti di informazione:

- all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle dal 11/07/2026 al 10/08/2026,
- sul Bollettino Ufficiale Regione della Regione Marche n. 49 del 28.05.2026,
- sul quotidiano nazionale " Quotidiano Nazionale" del 29/05/2026 e sul quotidiano locale "Il Resto del Carlino - Edizione di Macerata" del 29/05/2026;

la SNAM RETE GAS S.p.A., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, ha provveduto a darne comunicazione ai proprietari delle aree oggetto di asservimento ed occupazione temporanea a mezzo Raccomandata A/R;

in esito alle comunicazioni diramate con le modalità sopra descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati.

CONSIDERATO che:

l'opera è compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui agli artt. 9, 30 e 31 del citato Decreto legislativo n. 164/2000;

il metanodotto principale nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure",* convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

ai sensi dell'art. 52-quater del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato Decreto regionale n. 161 del 19/05/2026 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il Decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

la Società istante Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 36 del Testo Unico e s.m.i, ha proposto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, l'ammontare dell'indennità provvisoria urgente per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto;

CONSIDERATO altresì, per quanto dichiarato da SNAM RETE GAS S.p.A. nella citata nota acquisita al prot. 22255/2026, che:

per la posa di tale opera **non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi nel Comune di Serravalle di Chienti, appartenenti alle Ditte di cui all'allegato elenco**, predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 1;

il mancato accordo non è giustificato, in quanto è stato offerto un congruo indennizzo ed il tracciato del gasdotto si presenta come idoneo e razionale ed il meno oneroso per i fondi da attraversare nel rispetto delle esigenze tecniche e delle norme di sicurezza;

è assolutamente indispensabile, per il completamento dell'opera sopra citata, avere senza indugio a disposizione anche i terreni di seguito descritti allo scopo di eseguirsi i lavori per lo scavo, la posa, il rinterro, il collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 100 (4”), opportunamente isolata e protetta catodicamente da adibirsi al trasporto di gas naturale alla pressione massima di progetto di 75 bar e costituente un tratto del gasdotto sopra indicato.

DATO ATTO CHE:

il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dalle opere relative all'Allacciamento al Comune di Serravalle di Chienti DN 100 (4”) DP 75 bar, facente parte del progetto di realizzazione delle “Opere Connesse al Rifacimento del Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) di vari diametri - 75 bar” e per la rimozione degli esistenti metanodotti, indicate in premessa decade, salvo proroga, alla data del **19.05.2031**;

nel presente procedimento di imposizione di servitù ed occupazione temporanea di aree con determinazione urgente delle indennità provvisorie, SNAM RETE GAS S.p.A. è *"promotore"* e *"beneficiario"* della procedura, mentre il Comune di Serravalle di Chienti, ai sensi del comma 2 art.

52-sexies del D.P.R. 327/2001 è *"autorità espropriente";*

RICHIAMATI:

- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico,
- il D.lgs. 23 maggio 2000 n. 164,
- il D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
- l'art. 9 della L.R. 18 aprile 1979 n.17,
- il Decreto del Dirigente del Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere della Regione Marche n. 161 del 19 maggio 2026, trasmessa con nota acquisita al protocollo generale dell'ente con n. 3336 del 20/05/2026, di approvazione del progetto definitivo, di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, conformità urbanistica, pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, oltre che all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'opera in oggetto;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e motivazione del medesimo ai sensi dell'articolo 3 della L. 241/1990 e s.m.i.

Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non esistono in capo al firmatario del presente atto situazioni di conflitto di interesse in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Articolo 2

È disposta in favore di **SNAM RETE GAS S.p.A.**, con sede in Via Vezza D'Oglio, 6 - 20139 - Milano ed Uffici in Ancona (AN) - "Progetto Infrastrutture Centro Orientali" - via Caduti del Lavoro n. 40, l'imposizione di una servitù di metanodotto ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001 e l'occupazione temporanea di aree, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle suddette aree in comune di Serravalle di Chienti (MC), interessate dalla realizzazione dei lavori delle "**Opere Connesse al Rifacimento del Metanodotto Recanati-Foligno (Fraz. Colfiorito) di vari diametri - 75 bar"** e per la rimozione degli

esistenti metanodotti, tratto **"Allacciamento al Comune di Serravalle di Chienti DN 100 (4") DP 75 bar"** e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del Testo Unico, D.P.R. 327/2001, nonché all'ottemperanza da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., degli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Articolo 3

L'occupazione temporanea e l'asservimento dei terreni prevede quanto segue:

- ✓ la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- ✓ l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- ✓ l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- ✓ l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- ✓ l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- ✓ l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;

- ✓ l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- ✓ i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente Decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- ✓ la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 4

Le indennità provvisorie per la servitù e l'occupazione temporanea sono state determinate dal soggetto beneficiario, SNAM RETE GAS S.P.A., in modo urgente ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, nella misura indicata nel piano particellare allegato.

Articolo 5

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A. e pubblicato per estratto nel BUR della Regione Marche. L'opposizione di terzi è proponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Articolo 6

SNAM RETE GAS S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto ad ogni ditta proprietaria con un preavviso di almeno 7 giorni per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni specificando le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche i nominativi dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 7

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di

consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.

Copia degli atti inerenti la notifica di cui all'art. 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, saranno trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa amministrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it

Articolo 8

Ciascuna Ditta proprietaria, nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare l'accettazione irrevocabile delle indennità a questa Amministrazione (Comune di Serravalle di Chienti - Area Tecnica - Urbanistica- Lavori Pubblici – pec: comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it) e per conoscenza a SNAM RETE GAS S.p.A. Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131 Ancona (AN) - Via Caduti del Lavoro, 40 - pec ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta dalla ditta proprietaria la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 9

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

- ✓ ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;

- ✓ non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente istituita ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

È posta a carico della SNAM RETE GAS S.p.A., oltre alla corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, il pagamento delle spese legali, ove dovute, a seguito di eventuali contenziosi giudiziali e la corresponsione delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e dei relativi interessi.

Articolo 10

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 11

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea riportata nel piano particellare, nonché il risarcimento di eventuali danni in occasione di riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzioni legate all'esercizio del metanodotto, determinati di volta in volta e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR Marche ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 o ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971, come successivamente modificati. I termini per la proposizione del ricorso, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, sono di 60 giorni per il ricorso al Tar e di 120 giorni per il ricorso straordinario.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Dott.ssa Samanta Maggi